



**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE n.652 del 29-5-2013**

**COPIA**

**OGGETTO:** IMPIANTO DI PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA A BIOGAS DA BIOMASSA – ZONA INDUSTRIALE D3E EX DI46 - COMPARTO 2. ( SOCIETÀ AGRISPES s.a.r.l.)  
**PRESA D'ATTO DI VARIANTE NON SOSTANZIALE.**

***IL DIRIGENTE***

**Premesso che:**

- La costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione, come definiti dalla normativa vigente, e le opere connesse alla costruzione e all'esercizio degli impianti stessi sono soggetti ad un'Autorizzazione Unica, rilasciata dalla Regione Puglia, Servizio Energia e Reti Energetiche, ai sensi dell' art. 12 del D.Lgs. 387/03;
- Ai sensi del comma 1 dell'art.12 del D.lgs. 387/2003, gli impianti alimentati da fonti rinnovabili sono di pubblica utilità, indifferibili ed urgenti;
- Con il D. Min. Sviluppo Economico 10/09/2010 sono state emanate le "Linee guida" nazionali per lo svolgimento del procedimento unico finalizzato al rilascio dell'Autorizzazione Unica;
- In attuazione di tali Linee guida, la Regione Puglia ha proceduto ad indicare le aree e siti non idonei alla installazione di specifiche tipologie di impianti con l'emanazione del Regolamento n. 24 del 30 dicembre 2010 recante *"individuazione delle aree e i siti non idonei alla installazione di specifiche tipologie di impianti alimentati da fonti rinnovabili nel territorio pugliese"*;
- Il D.Lgs. n. 28 del 03.03.2011 *"Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE"* che ha innovato ed in parte superato le disposizioni contenute nel D. Leg.vo 387/2003 e nel D.M.10/09/2010, ha definito una nuova *"procedura abilitativa semplificata"* (P.A.S.), per gli interventi in precedenza assoggettati a denuncia di inizio attività e ha introdotto nuove ulteriori misure di semplificazione per determinati tipi di impianti;
- Per quanto previsto dai paragrafi 11 e 12 del richiamato D.M. del 10.09.2010 (Linee Guida) sono tra l'altro soggetti a P.A.S. gli impianti a biomassa, biogas ecc... come di seguito riportati:

| FONTE RINNOVABILE                                                              | CONDIZIONI DA RISPETTARE                                                                               |                               |
|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
|                                                                                | <i>Modalità operative di installazione ed ulteriori condizioni che devono ricorrere congiuntamente</i> | POTENZA                       |
| BIOMASSA, GAS DI DISCARICA, GAS RESIDUATI DAI PROCESSI DI DEPURAZIONE E BIOGAS | operanti in assetto cogenerativo                                                                       | 50-1000 kWe ovvero a 3000 KWt |
|                                                                                | alimentati da biomasse                                                                                 | 0-200 kW                      |
|                                                                                | alimentati da gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas                     | 0-250kW                       |

**Considerato che:**

- In data 16.02.2012 con prot. n. 5562, il Sig. Antonio Ippedico, legale rappresentante della società agricola Agrispes a r.l. presentava “Procedura Abilitativa Semplificata”, ai sensi dell’art. 6 del D.Lgs. n.28/2011, per la realizzazione di un impianto di produzione di energia elettrica a biogas da biomassa operante in assetto cogenerativo della potenza elettrica inferiore ad 1 MWe e di potenza termica inferiore a 3MWt da localizzare nella zona industriale di Manfredonia, in zona omogenea D3E ex DI46 comparto 2, con i seguenti dati catastali: fg 41 p.lle 576 – 841 – 843 – 850 – 1069 – 1062;
- Sulla base dell’istruttoria effettuata, della vincolistica del sito, del certificato di destinazione urbanistica allegato alla richiesta e tenuto conto di quanto previsto dall’art. 6 comma 5 del D.Lgs. 28/2011 veniva convocata conferenza di servizi, ai sensi dell’art. 14 e seguenti della L. 241/1990, invitando Arpa Puglia, ASL, Comando provinciale di Vigili del Fuoco, Provincia di Foggia, Autorità di Bacino Puglia;
- In data 20.06.2012, in conclusione della conferenza di servizi veniva adottata la Determina dirigenziale n.898 di conclusione positiva del procedimento ai sensi dell’art 14ter, comma 6bis della L.241/1990 così come specificato al comma 5 dell’art. 6 del D.Lgs. 28/2011;
- In data 28.09.2012, per quanto prescritto con la determina n. 898/2012, la società Agrispes trasmetteva gli elaborati scritto-grafici di dettaglio integrativi (progetto esecutivo) tenuto conto di quanto previsto dalla Determina del Dirigente della Regione Puglia del settore Ecologia della Regione Puglia n.21 del 4/02/2003, nonché delle indicazioni e prescrizioni di cui alla nota del settore urbanistica prot. n. 22194 del 14.09.2012;
- In data 11.10.2012 con prot. n. 35216, il progettista comunicava la modifica al layout dell’impianto (modifica non sostanziale) e solo per la parte attinente il processo di produzione di biogas e comunque non incidente sulle condizioni e prescrizioni dettate dai vari Enti; in particolare con detta comunicazione si dava atto delle modifiche apportate al sistema tecnologico tramite la realizzazione

di un solo digestore in luogo di due e modificando il sistema di pretrattamento dell'insilato. Alla comunicazione veniva allegata planimetria riportante il nuovo layout, nonché dichiarazione da parte del progettista in ordine alla modifica apportata, da ritenersi non sostanziale, trattandosi di un rifacimento che non modifica la potenza termica e la fonte rinnovabile utilizzata rispetto al progetto accolto con determina n. 898 del 20.06.2012 ( Rif. Normativo art. 5 comma 3 D. LGS: n. 28/2011 e art. 7 della L.R. n.25 del 24.09.2012)

- In data 08.01.2013 con prot. n. 665, la società Agrispes presentava gli elaborati progettuali di dettaglio, costituiti da n. 17 elaborati scritto-grafici, ad integrazione della documentazione trasmessa in data 11.10.2012 con prot. n. 35216, con allegata dichiarazione a firma del tecnico progettista conformemente a quanto previsto dall'art. 6 comma 2 del D.Lgs. 28/2011.

**Visto** il comma 3 dell'art. 5 del D.Lgs. 28 del 03.03.2011 che cita: *"Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, previa intesa con la Conferenza unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono individuati, per ciascuna tipologia di impianto e di fonte, gli interventi di modifica sostanziale degli impianti da assoggettare ad autorizzazione unica, fermo restando il rinnovo dell'autorizzazione unica in caso di modifiche qualificate come sostanziali ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Fino all'emanazione del decreto di cui al periodo precedente **non sono considerati sostanziali e sono sottoposti alla disciplina di cui all'articolo 6** gli interventi da realizzare sugli impianti fotovoltaici, idroelettrici ed eolici esistenti, a prescindere dalla potenza nominale, che non comportano variazioni delle dimensioni fisiche degli apparecchi, della volumetria delle strutture e dell'area destinata ad ospitare gli impianti stessi, né delle opere connesse. Restano ferme, laddove previste, le procedure di verifica di assoggettabilità e valutazione di impatto ambientale di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. **Per gli impianti a biomassa, bioliquidi e biogas non sono considerati sostanziali i rifacimenti parziali e quelli totali che non modificano la potenza termica installata e il combustibile rinnovabile utilizzato"***

**Visto** il comma 3 dell'art.7 della L.R. n.25 del 24.09.2012 che cita *"...Ai soli fini dell'individuazione della disciplina procedimentale applicabile ...[omissis]... **Per gli impianti a biomassa, bioliquidi e biogas non sono considerati sostanziali i rifacimenti parziali e quelli totali che non modificano la potenza termica installata e il combustibile rinnovabile utilizzato** "*

**Vista** la dichiarazione del tecnico progettista con cui attesta che:

1. la modifica è da ritenersi non sostanziale trattandosi di un rifacimento che non modifica la potenza termica e la fonte rinnovabile utilizzata rispetto al progetto accolto con determina n. 898 del 20.06.2012;
2. la modifica risulta compatibile con gli strumenti urbanistici approvati e i regolamenti edilizi vigenti;
3. la modifica non altera il rispetto delle norme igienico-sanitarie nonché tutte le caratteristiche progettuali oggetto di valutazione nella conferenza di servizi.

**Visto** l'art.8 - comma 7 - del Regolamento per la disciplina delle attribuzioni dirigenziali, approvato con deliberazione di G.C. n. 705 del 15.07.1998;

**Visto** l'art. 107 del Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000;

#### **COPERTURA FINANZIARIA**

Il presente provvedimento non prevede impegni finanziari ed economici a carico del Bilancio comunale

Tutto ciò premesso e considerato,

#### **DETERMINA**

le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente determinazione e per l'effetto:

**di prendere atto** che la modifica richiesta dalla società proponente in virtù della legislazione nazionale e regionale, costituisce modifica non sostanziale al progetto autorizzato con D.D. n. 898/2012;

-per le motivazioni innanzi richiamate di accogliere tale modifica non sostanziale.

di dare atto che gli elaborati progettuali riportati in narrativa, non materialmente allegati alla proposta sono conservati nell'ufficio di Segreteria del Settore nel relativo fascicolo

di dare atto che il presente provvedimento non è ricompreso tra quelli di cui all'art. 23 e successivi del, D.Lgs. n° 33/2013.

IL DIRIGENTE DEL 8° SETTORE  
f.to Dott. Ing. Simone LORUSSI